

Delega previdenziale: proposte di modifiche al testo emendato (al 26 Febbraio 2004)

Ulteriori proposte di modifica del Governo al disegno di legge sulla delega per la riforma previdenziale (AS 2058). Le modifiche si riferiscono agli emendamenti al Ddl 2058 presentati dal Governo nell'ottobre scorso.

Fonte: Il Sole 24ore

Emendamento 1.1001 (Soppressione decontribuzione) All'articolo 1, comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

Subemendamento 1.0.1/1000 all'emendamento 1.0.1. All'articolo 1-ter, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008:

a)il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella tabella A allegata alla presente legge e per il periodo successivo, nel comma 1-bis. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni;

b)per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento: - a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari a quarant'anni; - con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis;

c)i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il primo semestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui all'articolo 1-bis. Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d)per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del presente comma».

All'articolo 1-ter, ai commi 2 e 3, sostituire le parole "comma 1" con le seguenti: "commi 1 e 1-bis".

All'articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Articolo 1-quinquies - Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali.

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».

Emendamento 1.1000 (silenzio-assenso).

All'articolo 1, comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti di accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, 124 e successive modificazioni.

TABELLA A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62